

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	Originale
N° 23 Del 22.03.2017	

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 e presa d'atto nuova dotazione organica.

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 22 del mese di MARZO nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	Sindaco-Presidente	X	
2) DE PASCALE ILARIA	Assessore	X	
3) MAZZOTTA ANTONELLA	Assessore		X

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce i principi relativi all'organizzazione degli uffici e del personale;

TENUTO CONTO che la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta comunale/provinciale, in conformità all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'Ente Locale è dotato di propria autonomia normativa e organizzativa nella rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché nell'organizzazione e gestione del personale;

ATTESO che la struttura organizzativa dell'Ente è soggetta a periodiche modifiche, per essere sempre rispondente alle effettive esigenze di efficienza e funzionalità dell'organizzazione amministrativa stessa;

VISTI in particolare:

- l'art. 2 del D.lgs. 165 del 2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato, nell'anno 2016 il patto di stabilità ed è in regola con gli obblighi di certificazione del patto di stabilità e del pareggio di bilancio;

- nel 2016 l'ente ha rispettato il vincolo del tetto di spesa del personale, che è rimasto entro i limiti del dato medio 2011/2013 ed, in proiezione lo rispetterà anche nel 2017 attesa una cessazione intervenuta nel corso del 2016, a regime dal 2017, ed un'ulteriore cessazione programmabile nel 2018;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
- ha adottato la deliberazione con cui si attesta annualmente la mancanza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- ha rideterminato nell'ultimo triennio la propria dotazione organica;
- ha adottato il piano delle azioni positive.

RICORDATO in particolare il DL n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016, che ha rivisitato la materia delle assunzioni di personale negli enti locali ridefinendone i limiti ai quali si rinvia;

RICHIAMATO l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

DATO ATTO che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

DATO ATTO che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno;

RICORDATO che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti;

EVIDENZIATO che non sussiste all'attualità né in prospettiva di breve periodo la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nei limiti di cui ai punti precedenti.

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

ACQUISITI i pareri resi dai competenti Uffici, di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 nonché di quello dell'Organo di revisione da rendersi ai sensi dell'art.239 del Tuel e dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n.448;

PROPONE





1. La premessa che si intende integralmente richiamata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, come approva, il fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017-2019 caratterizzato da invarianza della dotazione occupazionale a tempo indeterminato che sconta l'intervenuta cessazione nel 2016 di una unità lavorativa di categoria C, determinando la modifica della dotazione organica per come indicato nel prospetto che segue:

DOTAZIONE ORGANICA - COMUNE DI LAGO - PROVINCIA DI COSENZA

DIPENDENTE	CATEGORIA	EX LIVELLO	STATO	NOTE	PROFILI
BENEDETTO ROBERTO	D-D3 - ACCESSO D3	8	COPERTO	PART TIME 83% -110 COMMA 1	FUNZIONARIO TECNICO
	D-D1	7	VACANTE (DA 01.01.2012)		ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRAT.
MAZZOTTA FRANCESCO	D-D2	7	COPERTO	FULL TIME	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
SACCO MARIO	D-D3 - ACCESSO D1	7	COPERTO	FULL TIME	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
GIORDANO FRANCESCO	D-D4 - ACCESSO D1	7	COPERTO	FULL TIME	ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO.
	C -C1	6	VACANTE		AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
	C-C1	6	VACANTE (01.02.2016)	FULL TIME	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SACCO TERESA	C-C5	6	COPERTO	FULL TIME	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
POSTERARO GUGLIELMO	C-C1	6	COPERTO	FULL TIME	ISTRUTTORE CONTABILE
PROVENZANO GIUSEPPE	B-B7 ACCESSO B3	5	COPERTO	FULL TIME	COLLABORATORE TECNICO
SACCO SETTIMIO	B-B7 ACCESSO B3	5	COPERTO	FULL TIME	COLLABORATORE TECNICO
ALESSANDRI IMMACOLATO	B-B5 ACCESSO B3	5	COPERTO	FULL TIME	COLLABORATORE PROFESSIONALE
MAZZOTTA SERGIO	B-B6 - ACCESSO B3	5	COPERTO	FULL TIME	COLLABORATORE TECNICO
MUTO GINO	B-B6 - ACCESSO B3	5	COPERTO	FULL TIME	COLLABORATORE TECNICO
CICCHITANO GIOVANNI	B-B3 - ACCESSO B1	4	COPERTO	FULL TIME	ESECUTORE TECNICO SEICIAL.
CUPELLI EMILIA	B-B2	4	COPERTO	PART TIME 92%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SCANGA DONATELLA	B-B1	4	COPERTO	PART TIME 66%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SCANGA POTENZINA	B-B2	4	COPERTO	PART TIME 97%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SENATORE ADELE	B-B2	4	COPERTO	PART TIME 83%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SIMONE PATRIZIA	B-B2	4	COPERTO	PART TIME 66%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SCANGA DANIELA	B-B1	4	SOPRANNUMERO DEL. COMMISS. N.20 DEL 03.06.2016	PART TIME 50%	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
ALOE FRANCESCO	A-A5	3	COPERTO	FULL TIME	OPERATORE GENERICO
LINZA FIORENZO	A-A5	3	COPERTO	FULL TIME	OPERATORE TECNICO
ZAGORDO SANTO	A-A2	2	COPERTO	FULL TIME	OPERATORE GENERICO
SCANGA ANTONIO	A-A2	2	COPERTO	FULL TIME	OPERATORE GENERICO
SCANGA MAURIZIO	A-A2	2	COPERTO	FULL TIME	OPERATORE GENERICO
CICERO ANNA	A-A1	1	COPERTO	PART.TIME 66%	OPERATORE GENERICO
POSTI IN DOTAZIONE					26
POSTI COPERTI					23
POSTI VACANTI					3
POSTI IN SOPRANNUMERO					1
TOTALE					27
LEGENDA					
			SOPRANNUMERO		
			VACANTI		

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 e presa d'atto nuova dotazione organica.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario Lago addì <u>22-3-2017</u></p> 	<p>Il Responsabile del Servizio</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario Lago addì <u>22-3-2017</u></p> 	<p>Il Responsabile del Servizio</p> 
<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p>

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati nonché quello dell'Organo di Revisione da rendersi ex lege;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA


1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
2. Di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, ai sigg. Capigruppo Consiliari, nonché agli uffici competenti per l'esecuzione.

La giunta comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
(Bona Ventura)



Il Sindaco
(Dott. Fiorenzo Scanga)



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6

Data 14/03/2017

OGGETTO: PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019.

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Marzo, l'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 e presa d'atto nuova dotazione organica".

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

RICORDATO in particolare il DL n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016, che ha rivisitato la materia delle assunzioni di personale negli enti locali ridefinendone i limiti ai quali si rinvia;

RILEVATO CHE

- 1) l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
- ha rispettato, nell'anno 2016 il patto di stabilità ed è in regola con gli obblighi di certificazione del patto di stabilità e del pareggio di bilancio;
 - nel 2016 ha rispettato il vincolo del tetto di spesa del personale, che è rimasto entro i limiti del dato medio 2011/2013 ed, in proiezione lo rispetterà anche nel 2017 attesa una cessazione intervenuta nel corso del 2016, a regime dal 2017, ed un'ulteriore cessazione programmabile nel 2018;
 - ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
 - ha attestato la mancanza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
 - ha rideterminato nell'ultimo triennio la propria dotazione organica;
 - ha adottato il piano delle azioni positive.
- 2) l'Ente, con la deliberazione di cui trattasi, nonostante il rispetto di ogni condizione di cui al punto precedente ed il recente collocamento a riposo di un dipendente di cat. C che avrebbe liberato nuove possibilità assunzionali nell'arco del triennio 2017-2019, non ha programmato alcuna assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Tutto ciò premesso;

ACCERTATO

il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Edmondo Bruzio



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28-03-2014 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Commissario Straordinario.

li, _____



Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)